

#### FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

Piazza XXV Aprile 2 20121 Milano TEL 02 62911975 | FAX 02 6570024 www.fondazionesomaschi.it | fondazione@fondazionesomaschi.it C.F. 97597340153 | P. IVA 07657150962

Alla c. a. del Presidente del Tribunale di Cagliari Dott. Angelo Leuzzi presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it

> P.C. Ufficio UEPE di Cagliari uepe.cagliari@giustizia.it

OGGETTO: richiesta ampliamento posti, n° sedi e integrazione attività da parte della Fondazione Somaschi Onlus – sede operativa Elmas

Il sottoscritto Salis Elia nato a Cagliari il 25 luglio 1971 in qualità di delegato del legale rappresentante, con specifico riferimento alla convenzione stipulata con codesto Presidente in data 16 dicembre 2021 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, chiede di poter aumentare il numero dei posti disponibili da 2 a 7 da accogliere contemporaneamente e per un massimo di 20 all'anno, sono pervenute infatti numerose richieste per l'esecuzione di LPL e il nostro Centro e il nostro personale permette di accogliere in contemporanea, nell'arco della stessa settimana, fino a 7 persone per lo svolgimento dei LPU (manutenzione verde e stabili e affiancamento degli operatori nel sostegno scolastico, attività ludico ricreative, pulizie e preparazione pasti per i nostri ospiti accolti nelle comunità alloggio per minori).

L'esecuzione del LPU avverrà nella sede di Elmas (Ca), via dei Somaschi n° 12, e nella sede centro di contrasto alla dispersione scolastica nel quartiere Sant'Elia di Cagliari in Via Borgo Sant'Elia 13a e avrà come referenti della prestazione lavorativa i seguenti operatori:

### Sede di Elmas:

padre Elia Salis (3381252234),

padre Carlo Tempestini (338.4710133),

padre Adam Rakus (340.1012225),

Alberto Agus (346.2329334),

Diego Zedda (342.6323150),

Stefano Pinna (349.2126213).

Sede di Cagliari:

Antonio De Murtas (328.1985996),

Giulia Lamieri (346.2359795)

In attesa di un cortese riscontro colgo l'occasione per porgere cordiali saluti

Elmas 3 aprile 2023

Delegato del Legale Rappresentante

padre Elia Salis

FONDAZIONE SOMASCHI - ONLUS Legale: Piazza XXV Aprile, 2 - 20121 N C.F. 97597340153 - P.I. 07657150962 Rea n. MI-2001446

Rea n. MI-2001446
millani: Via Dei Somaschi, f2 - 06020 Eirnes (CA)
nx 070.240 143 - 070.240.440 Eax 1782231921
etras labernaschilit

Visto. Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

# **PRESIDENZA**

# CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART, 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

**DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE** 

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

#### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che l'Associazione Fondazione Somaschi Onlus, di seguito per brevità denominata l'Associazione, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

# Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione sopra indicata, nella persona del delegato dal legale rappresentante pro-tempore Piergiorgio Novelli si conviene e si stipula quanto segue: L'associazione consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'associazione, che opera nel settore socio - sanitario, e che ha sede legale in Milano, piazza XXV Aprile n. 2 e sede operativa in Elmas (CA), via dei Somaschi n. 12 tel. 070/240 440-143, cell. 338 1252234 (padre Elia Salis, responsabile sede di Elmas), email <u>e.salis@fondazionesomaschi.it</u> Pec <u>elmas.somaschi@pec.it</u>, sito www.fondazionesomaschi.it, specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- manutenzione aree verdi
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità dell'associazione.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

# Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'associazione, che consente a n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (comunque per un massimo di n. 7 soggetti nell'arco dell'anno), individua nel Presidente o un suo delegato padre Elia Salis (nato a Cagliari il 25/07/71 e residente a Elmas, via dei Somaschi n. 12 – CF SLSLEI71L25B354S), la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'associazione si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano

fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione INAIL dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

# Art. 8

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'Associazione.

#### Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia -Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 16 dicembre 2021

Il Presidente del Tribunale f.f. Dott. Angelo Leuzzi

Il Delegato dal Presidente dell'Associazione

Padre Elia Salis

FONDAZIONE SOMASCHI - ONLUS Sede Legale: Piazza XXV Aprile, 2 · 20121 Milano C.F. 97597340153 - P.I. 07657150962

Rea n. MI-2001446 Centro Emiliani: Via Dei Somaschi, 12 - 09030 Elmas (CA) Tel./Fax 070.240.143 - 070.240.440 Fax 1782231921

elmas@somaschi.it

# **Antonio Muscolino**

Da:

Cristina Desogus

Inviato:

lunedì 15 maggio 2023 14:08

A:

Antonio Muscolino

Oggetto: Allegati: I: Richiesta ampliamento posti e nuova sede per Fondazione Somaschi Onlus Convenzione per lavori di pubblica utilità Tribunale Cagliari.pdf; Richiesta

ampliamento posti e nuova sede Fondazione Somaschi Onlus.pdf

Priorità:

Alta

Da: Elia Fondazione <e.salis@fondazionesomaschi.it>

Inviato: sabato 13 maggio 2023 12:48

A: Cristina Desogus < cristina.desogus@giustizia.it> Cc: Silvia Madeddu < silvia.madeddu@giustizia.it>

Oggetto: Richiesta ampliamento posti e nuova sede per Fondazione Somaschi Onlus

Priorità: Alta

Gent.mo Presidente del Tribunale di Cagliari,

invio in allegato richiesta per ampliamento accoglienza posti per l'esecuzione dei LPU da parte dell'associazione **Fondazione Somaschi Onlus** e indicazione anche di altra ulteriore sede dove poter svolgere tali misure.

Rimango a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

Padre Elia Salis

P. Elia Salis – Responsabile Comunità alloggio Per Minori Casa San Girolamo e Casa San Rocco

Via dei Somaschi n°12 – O9067 Elmas (CA)

Responsabile Centro educativo Sant'Elia

Via Borgo Sant'Elia n° 13a – 09100 Cagliari

Tel.: 070 240440; Cell.: 3381252234 e\_mail: e.salis@fondazionesomaschi.it

www.fondazionesomaschi.it



